

STATUTO FAMIGLIA DEI SANTANTONIARI APS

Reg all'att .rep.n. 1254/857

STATUTO DELLA "FAMIGLIA DEI SANTANTONIARI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

Ente Morale con D.P.R. n.467 del 16 maggio 1972 (G.U. del 21 agosto 1972 n.218)

ARTICOLO UNO - DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi del Codice Civile e de D.Lgs. n.117/2017 (d'ora in avanti Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, l'Associazione denominata "FAMIGLIA DEI SANTANTONIARI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", in sigla "FAMIGLIA DEI SANTANTONIARI APS" ideale continuazione della medioevale corporazione "Ars Asinariorum et Molendinariorum", fermamente e coralmemente voluta dal popolo Santantoniario, e felicemente sviluppatasi nel corso del tempo, è stata costituita il 5 maggio 1968, con atto pubblico del Notaio Franco Filippo Marchetti, ed è stata elevata ad Ente Morale con Decreto del Presidente della Repubblica n. 467 del 16 maggio 1972 (G.U. del 21 agosto 1972 n. 218). Essa è iscritta nel registro prefettizio delle Persone Giuridiche. L'Associazione è aperta a tutti coloro che si riconoscono nella Famiglia, ne condividono gli scopi e il sentimento che da sempre anima gli associati. Essa è opera sotto la denominazione sociale "Famiglia dei Santantoniari Associazione di Promozione Sociale", ed è retta dal presente Statuto, ove sono riportati gli obblighi e diritti dei Soci e dove si ricordano le attività che anche per tradizione vengono compiute.

ARTICOLO DUE - SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede in Gubbio, presso la Chiesa "Dei Neri" "acquisita in proprietà il 16 luglio 1992", in Via Savelli della Porta, e la sua durata è a tempo indeterminato. La sede sociale potrà essere variata con semplice delibera dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, ma sotto la condizione determinante che la nuova sede sia ubicata entro le mura medioevali della città di Gubbio e sia consona alla tradizione della Famiglia. La sede della Famiglia ha l'onore di ospitare, nel pomeriggio del 15 maggio, la statua lignea del Patrono S. Ubaldo, ivi depositata al termine della processione e subito dopo la Benedizione del Vescovo ai Ceri, in attesa della processione del 16 maggio con la quale verrà riportata in Cattedrale in occasione del Pontificale. La Taverna ed i locali di Via Fabiani, ed anche quelli costituenti la Chiesa di San Francesco di Paola, sono destinati all'attività associativa, alle riunioni, ed agli scopi tutti della stessa, e così l'orto retrostante, intestato ai "genitori di S. Ubaldo" e detto "Orto dei Santantoniari", oggetto di convenzione con il Comune di Gubbio: essi saranno detenuti con diligenza e cura riconoscendone il valore storico e architettonico.

ARTICOLO TRE - OGGETTO SOCIALE SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro, e persegue esclusivamente finalità civiche di solidarietà ed utilità sociale, a favore degli associati o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, nel campo della promozione, della cultura e della tutela e valorizzazione dei beni di interesse storico e artistico e culturale in genere e si ispira ai principi di solidarietà democrazia e pluralismo. La sua struttura è democratica e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'ordinamento interno è ispirato ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. È prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. È inoltre espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa

L'associazione si prefigge di svolgere in via principale le seguenti attività generali di cui all'art. 5 del decreto leg.vo n. 117/2017 indicate nelle seguenti lettere di cui al punto 1 del medesimo decreto:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché' le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il raggiungimento delle finalità l'associazione opererà per:

- riunire con spirito ceraiolo tutti coloro che amano e si riconoscono nel Cero di S. Antonio incrementando il profondo e vero sentimento di fraternità esistente fra i Santantoniari;
- promuovere il sentimento di appartenenza al Cero di Sant'Antonio, nel rispetto profondo per la Festa dei Ceri quale momento di unione di tutti gli Eugubini, vissuto nella piena consapevolezza della sua forza, e imperniata sulla solidarietà, sulla condivisione corale con tutta la città dei valori su cui la stessa si fonda, nel conseguimento del bene comune;
- promuovere e tutelare la Festa dei Ceri quale testimonianza avente valore di civiltà;
- tutelare, custodire e valorizzare il Cero di S. Antonio non solo nelle sue componenti (Cero, Santo, Barella e "Cavje"), ma anche nella sua immagine e tradizione, e nella sua forza rappresentativa ed evocativa;
- tutelare, custodire e valorizzare l'immobile della Chiesa di San Giovanni Decollato detta "Dei Neri", già vincolato ai sensi della Legge 1° giugno 1939 n.1089 e in piena conformità al D.lg.vo n.42/2004 e succ. modificazioni ed integrazioni (Testo Unico dei Beni Culturali);
- custodire le memorie della Festa e le memorie dell'attività della Famiglia, dei propri Soci e dei Ceraioli, e così curare, custodire ed organizzare la raccolta, la catalogazione e la conservazione di documenti e materiale di qualunque natura e tipo, attinente alla Festa dei Ceri, al Cero, che possa comunque contribuire allo studio, alla ricerca, alla divulgazione della memoria storica del Cero, della Famiglia, della Festa dei Ceri e della Città e così a titolo esemplificativo documenti storici, archivistici, materiale artistico, fotografico, letterario, multimediale. In particolare, custodire i propri archivi storici, fotografici, documentaristici, multimediali, anche come documenti storici della Città;
- accogliere ed onorare con rispetto e considerazione i vecchi Ceraioli, quali depositari di esperienza e di memorie della Famiglia;
- compiere attività di proselitismo favorendo l'inserimento dei giovani e curando una loro formazione culturale e storica della Festa e dei principi della Famiglia;
- onorare la memoria dei Ceraioli defunti, ed in virtù del concetto condiviso tra gli associati, considerarli idealmente soci per sempre;
- promuovere attività culturali relative alla Festa dei Ceri, alla Città di Gubbio, alla storia di queste e comunque perseguire e incentivare tutte le attività di divulgazione e di studio storico, sociologico, folclorico della Festa e della Città sotto ogni aspetto. A tale fine potrà a solo titolo semplificativo organizzare

celebrazioni, mostre, incontri, convegni di studio, manifestazioni, concorsi, pubblicazioni di opere, periodici, con speciale riferimento a quello della Famiglia ed ogni e qualsiasi altra iniziativa che dovesse rendersi opportuna per il raggiungimento degli scopi associativi;

- tutelare la Festa nella sua purezza storica e nella tradizione vera, anche per evitare intromissioni o innovazioni inadeguate e storicamente incoerenti e che alterino lo spirito che la anima;
- collaborare con le altre Famiglie Ceraiole, l'Università dei Muratori e Scalpellini, il Comune di Gubbio, la Curia di Gubbio, l'Associazione Maggio Eugubino, gli Enti, le Associazioni e le Istituzioni pubbliche e private interessate per la migliore riuscita della Festa, e delle attività ad essa afferenti;
- contribuire, promuovere e divulgare l'elevazione anche qualitativa dell'immagine della Festa, nella sua rappresentazione, in rigorosa coerenza con il suo contenuto storico e folclorico, e quindi attraverso la cura dei particolari estetici, degli allestimenti, dei costumi, della coreografia, degli stendardi, dei vessilli, della simbologia, dell'iconografia tutta;
- organizzare convivi, attività ricreative, viaggi culturali, convegni, dibattiti, e ogni altra iniziativa, socialmente utile, al fine di promuovere e consolidare i vincoli tra i propri affiliati, e conseguire le finalità sociali;
- promuovere azioni di solidarietà nella Città, di cui è parte integrante, incentivando una cultura di collaborazione, condivisione e di partecipazione.

La Famiglia è tradizionalmente apartitica ed aconfessionale e non ha scopo di lucro, e si attiene ai principi di democraticità della struttura ed elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Per lo svolgimento delle suddette attività e per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'opera prestata dai propri associati in forma volontaria, libera e gratuita.

I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'associazione.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti

massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore.

La Famiglia si relaziona e collabora con il Senato del Cero, riconoscendo in esso il depositario anche delle funzioni attinenti alla Corsa in piena coerenza con la tradizione e con il Breve del Cero.

ARTICOLO QUATTRO - RELIQUIE DI SANT'ANTONIO

La Famiglia ha ospitato le S.S. reliquie di Sant'Antonio nel Gennaio 2012 con corale riconoscimento dei Soci e della città tutta. La Famiglia aspira a divenire custode di una parte di esse per sempre.

ARTICOLO CINQUE - GONFALONE

La Famiglia dei Santantoniari ha un proprio Gonfalone, la cui insegna contiene i simboli della iconografia del Santo. In essa particolare risalto viene dato alla fiamma rossa su fondo nero bordato in oro su campo rosso e con cartiglio riportante l'intestazione "Famiglia dei Santantoniari". Custodito nella sede, esso sarà presente alle solenni cerimonie della Famiglia e a tutte le solennità e manifestazioni civili e religiose legate ai Ceri. Potrà essere presente anche ad onoranze funebri. Esso è affidato ad un Alfiere nominato dal Consiglio che ne controllerà lo stato di conservazione e la manutenzione atta a garantirne lo stato decoroso e consono alla sua funzione.

ARTICOLO SEI - BANDA SANTANTONIARA

La Famiglia dei Santantoniari dal 1968 viene accompagnata, nelle sue varie iniziative legate alla Festa dei Ceri, dalla Banda Santantoniara o Musici Santantoniari. La sua presenza è stata voluta da tutti i Santantoniari per rallegrare con la musica le varie fasi della Festa. La Famiglia dei Santantoniari si impegna a mantenere viva questa tradizione nel tempo, sostenendo moralmente la Banda. Dal canto suo la Banda Santantoniara verrà insignita con attestato di benemerenza. La Banda Santantoniara in propria autonomia nominerà due responsabili che garantiranno nel tempo il legame con la Famiglia.

ARTICOLO SETTE - COMPITI E ADEMPIMENTI

La Famiglia, in conformità alla tradizione, e consapevole dei propri scopi, svolge le attività qui elencate:

Breve del Cero La Famiglia dei Santantoniari custodisce il Breve del Cero, quale regolamento elaborato dal Senato del Cero con l'apporto dei Ceraioli e con l'osservanza dei documenti storici e delle tradizioni. Il Breve del Cero individua, tra l'altro, le norme comportamentali tra i Ceraioli e disciplina l'organizzazione del Cero per la Festa del 15 maggio, in onore e gloria di S. Ubaldo e per la crescita morale, umana e religiosa del popolo Ceraiolo.

Festa di S. Antonio Il 17 gennaio di ogni anno si celebra solennemente, secondo la liturgia cristiana, la festa di Sant'Antonio Abate. La Famiglia ha eletto tale giorno per la propria Festa. Oltre ad onorare le tradizionali funzioni che la Chiesa celebra, in particolare quelle nella Canonica di S. Secondo e nella Parrocchia di Madonna del Ponte, la Famiglia dei Santantoniari nel tardo pomeriggio, come da tradizione, farà celebrare dal proprio Cappellano, con solennità, una S.S. Messa nella propria Chiesa Dei Neri. Tale celebrazione inizierà con la benedizione dei Santantoniari nati nell'anno precedente e presenti alla cerimonia, e terminerà con la corale Preghiera del Ceraiolo e con l'investitura ufficiale del Primo Capodieci dell'anno. Al termine della cerimonia i convenuti, preceduti dalla Banda Musicale e con grande "luminaria", sfileranno per tutto lo stradone di S. Antonio (oggi Corso Garibaldi) per ritornare nella Piazzetta di S. Antonio (oggi "Oderisi già di Sant'Antonio"), dove festeggeranno in "allegrezza".

Veja Santantoniara Nel periodo di Carnevale, come di consuetudine nell'ultimo sabato, la Famiglia dei Santantoniari, in onore del Primo Capodieci dell'anno, di quello che lo ha preceduto e di tutte le componenti Ceraiole protagoniste della travolgente Corsa del 15 maggio, organizza la "Veja Santantoniara". Durante il suo svolgimento verranno omaggiati il Primo Capodieci e il Primo Capodieci uscente.

Canonizzazione di S. Ubaldo Il 5 marzo ricorre l'anniversario della canonizzazione del Vescovo Sant'Ubaldo. La Famiglia dei Santantoniari partecipa, in forma ufficiale, alle solenni celebrazioni organizzate dalla Diocesi, solitamente la domenica più vicina al cinque di marzo.

Discesa dei Ceri La prima Domenica di maggio i Ceri vengono portati in città. La Famiglia dei Santantoniari, oltre alla partecipazione, collabora e supporta iniziative atte alla celebrazione della giornata. Essa, inoltre, concorre anche ad organizzare altre iniziative che, come da tradizione, animano il periodo precedente la Festa dei Ceri.

Vigilia della Festa dei Ceri La Famiglia collabora con la città tutta affinché la vigilia della Festa sia adeguatamente e degnamente vissuta nel rispetto delle tradizioni e dei programmi per il giorno successivo.

Festa dei Ceri Il 15 maggio la Famiglia dei Santantoniari per sempre maggior decoro della "Grande Festa" e nel rispetto delle sue tradizioni, collabora con l'Amministrazione Comunale, con l'Università dei Muratori, con l'Associazione Maggio Eugubino, con le Associazioni Cittadine e con le altre Famiglie Ceraiole, nell'organizzazione della Festa dei Ceri nei suoi più significativi momenti folkloristici (distribuzione del mazzolino dei fiori, sfilate dei Ceraioli, addobbo

della città, preparazione della sede e degli altri spazi, etc.). In particolare provvede ad organizzare la Taverna dei Santantoniari e l'accoglienza, in essa, dei Ceraioli. Gli stessi compiti vengono svolti dalla Famiglia anche per la festa dei Ceri Mezzani e dei Ceri Piccoli.

Solennità di S. Ubaldo Il 16 maggio, con partenza dalla propria Chiesa Dei Neri, si snoda la Processione che percorrendo Via XX Settembre riporta la statua di S. Ubaldo in Cattedrale per il Solenne Pontificale. La Famiglia, in tutte le sue componenti, partecipa alle solenni funzioni civili e religiose in onore di S. Ubaldo, Cittadino, Vescovo e Patrono di Gubbio.

Ricorrenza della Traslazione di S. Ubaldo L'11 settembre la Famiglia dei Santantoniari unitamente alle altre famiglie ricorda la traslazione del corpo di Sant'Ubaldo al Monte Ingino avvenuta nell'anno 1194, e partecipa nel pomeriggio alle solenni celebrazioni organizzate dalla Diocesi, con la processione dal Duomo fino alla Basilica con soste di preghiera alle "Cappellucce" e Celebrazione della Santa Messa nella Basilica. Subito dopo, in omaggio alla tradizione del così detto "fagotto", organizzerà un momento conviviale con gli intervenuti.

Memoria ai Ceraioli defunti La Famiglia dei Santantoniari, l'ultimo sabato di novembre, celebra la memoria dei Santantoniari defunti. Essa in particolare ricorda quelli scomparsi nell'ultimo anno incentivando il culto della memoria dei Ceraioli scomparsi così da protrarne il ricordo nel tempo.

ARTICOLO OTTO - SOCI

Essere soci della Famiglia è un onore.

Sono membri dell'Associazione i Soci Fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive, che acquisiscono la qualifica di Soci.

L'associazione è aperta a chiunque (persona fisica, con esclusione delle persone giuridiche) che ne condivida gli scopi, le finalità e manifesta l'intenzione all'adesione mediante l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti interni, il pagamento della quota sociale e l'accettazione della tessera. La consegna o l'invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell'associazione.

Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Della Famiglia dei Santantoniari possono far parte tutti coloro che amano e si riconoscono nel Cero di S. Antonio, senza distinzione alcuna, e che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente Statuto.

Vengono individuate tre categorie di Soci e tra le varie tipologie di soci non vi è disparità di trattamento.

1. Soci Fondatori: essi sono rappresentati dai firmatari dell'atto costitutivo della Famiglia dei Santantoniari, stipulato in Gubbio dal Notaio Franco Filippo Marchetti il 5 maggio 1968.

2. Soci Ordinari: sono tutti coloro che vengono iscritti nel Libro Ordinario dei Soci della Famiglia dei Santantoniari, previa domanda di iscrizione accompagnata dalla firma di due Soci presentatori già iscritti e conseguente delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo. Dovranno essere comunicate e motivate da parte del Consiglio Direttivo agli interessati entro sessanta giorni le deliberazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione. Tale procedura di affiliazione è valida solo per le nuove ammissioni. I vecchi Soci rinnovano la propria appartenenza con il versamento della quota sociale puntualmente ed in continuità negli anni. L'iscrizione a Socio Ordinario da parte di un minore dovrà essere accompagnata dalla firma nella richiesta di almeno un genitore esercente la potestà. Il minore, sino al compimento della maggiore età, non può partecipare alla vita degli organi sociali della Famiglia dei Santantoniari. Spetta al Consiglio, a cui è demandata ogni decisione in merito, di fissare eventuali quote partecipative anche differenziate per i minori, pur con gli stessi limiti di elettorato attivo e passivo.
3. Soci Onorari (già definiti "benemeriti"): sono tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati in genere, che avranno dato lustro alla Famiglia dei Santantoniari in conseguenza di opere anche socialmente rilevanti, o per particolari attività intellettuali, artistiche, musicali nonché opere di grande liberalità che a giudizio del Consiglio meritano tale riconoscimento. Essi vengono iscritti in un particolare registro nel quale verrà precisata, con motivazione, l'attribuzione. È prevista l'iscrizione postuma. Il registro dei Soci Onorari rimarrà conservato agli atti della Famiglia dei Santantoniari per sempre.

Il Consiglio, inoltre, potrà rilasciare attestati di benemerenzza a coloro che hanno contribuito in vario modo e con particolare impegno per la realizzazione di determinate iniziative.

Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, purché in regola con il versamento della quota associativa e non decaduti.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo e-mail cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
- dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ARTICOLO NOVE - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Si diviene Soci attraverso l'ammissione nei modi previsti dal presente Statuto. La qualifica di Socio determina la possibilità di esercizio dei diritti e degli obblighi connessi alla qualifica ed in conformità allo Statuto e ai deliberati degli organi sociali.

I Soci, sia Ordinari che Fondatori, hanno l'obbligo di pagare la quota sociale annua, il cui importo verrà deliberato dal Consiglio Direttivo.

I Soci che hanno raggiunto la maggiore età hanno diritto di voto su tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno, direttamente o per delega ad altro Socio non amministratore, sia in seno all'Assemblea Ordinaria che a quella Straordinaria, purché iscritti nel libro Soci almeno tre mesi prima della data in cui le Assemblee verranno tenute. Ogni Socio può rappresentare per delega non più di tre Soci.

La qualifica di Socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per altre cause previste dalla legge.

Il recesso, avendo gli stessi effetti delle dimissioni volontarie, deve essere comunicato dal Socio in regola con il versamento della quota sociale, per iscritto, al Consiglio Direttivo, e di esso viene preso atto.

Il mancato versamento della quota associativa determina decadenza dalla qualifica di Socio per morosità. A tale fine, qualora entro il trentuno dicembre dell'esercizio in corso il Socio non abbia provveduto al pagamento della quota sociale, deve considerarsi automaticamente, e senza necessità di provvedimenti espressi, decaduto dalla qualifica di Socio. Il Socio decaduto che chieda di versare la quota associativa deve riformulare domanda di ammissione. Spetta al

Consiglio in tale caso condizionare la riammissione al versamento di una somma pari alle quote non versate negli anni precedenti alla riammissione.

L'esclusione dei Soci è deliberata dal Consiglio direttivo per:

1. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
2. persistenti violazioni degli obblighi statutari;
3. indegnità, per fatti particolarmente gravi che hanno caratterizzato il Socio o per lesione all'immagine ed al prestigio della Famiglia.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio da parte del Consiglio, in persona del Presidente o di un Consigliere a ciò espressamente delegato dal Consiglio stesso, gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica o di adire il Collegio dei Proviviri. Il Consiglio, entro e non oltre cinque giorni, può giudicare fondata la replica del Socio e revocare, con delibera, l'esclusione. Qualora ciò non avvenga, o qualora il Consiglio rimanga silente, resta al Socio la facoltà di adire il Collegio dei Proviviri entro trenta giorni dalla scadenza del termine sopra citato.

Il Socio recedente o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né potrà in alcun caso richiedere tutto o parte del patrimonio sociale comunque costituito.

È prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e la non rivalutabilità della stessa. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

I Soci Onorari, "vita natural durante" degli stessi, partecipano alla Famiglia dalla data in cui essi sono stati iscritti nel libro speciale e sono esonerati dal pagamento della quota.

I Soci sono obbligati:

- a. ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni validamente adottate dagli organi associativi;
- b. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione, dei suoi organi, e dei Soci;
- c. a difendere il prestigio e l'immagine della Famiglia e a collaborare al raggiungimento degli scopi sociali, contribuendo all'unione tra i Soci, alla solidarietà, al perseguimento del bene comune nella Città;
- d. a versare la quota associativa puntualmente per come obbligati dal presente Statuto.

I Soci hanno diritto:

- a. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c. ad accedere alle cariche associative;
- d. ad accedere ai documenti, alle delibere, ai rendiconti e ai registri dell'Associazione;

I Soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Il comportamento del Socio verso gli altri associati, verso gli organi della Famiglia ed all'esterno dell'Associazione deve essere improntato a spirito di solidarietà, lealtà, correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche in esso contenute.

È dovere di ogni Socio tutelare i principi su cui vive la Famiglia.

ARTICOLO DIECI - CONSIGLIO DIRETTIVO

La Famiglia dei Santantoniari è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tredici a un massimo di diciannove membri, oltre ai Capodieci del Cero di Sant'Antonio, ma soltanto quello entrante e quello uscente.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre esercizi. Il Capodieci entrante rimane nel Consiglio per due anni, acquisendo la qualifica di Capodieci uscente; l'uscente rimane consigliere soltanto per un anno e cede il posto a quello entrante successivo.

È prevista la libera eleggibilità degli organi amministrativi e la loro rieleggibilità. I Consiglieri devono essere tutti Soci.

Il Capodieci entrante ed il Capodieci uscente sono soci di diritto per gli esercizi sociali in cui svolgono la funzione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo riterrà opportuno o dietro richiesta espressa di un minimo di quattro membri, e comunque almeno una volta all'anno per la predisposizione e discussione del Bilancio di esercizio, sia Preventivo che Consuntivo. Nella riunione d'insediamento, il Consiglio Direttivo dovrà procedere alla nomina delle cariche interne ad esso e di propria competenza.

All'interno del Consiglio Direttivo dovranno essere individuate le cariche di Segretario, Cassiere, Economo, Magazziniere ed Archivist. L'Alfiere ed il responsabile del periodico della Famiglia, possono essere scelti dal Consiglio Direttivo anche tra i non Consiglieri, ma sempre Soci della Famiglia. Il Consiglio potrà attribuire o delegare incarichi specifici a Soci adeguati a questo sulla base di esigenze specifiche. Le convocazioni delle sedute del Consiglio Direttivo hanno

forma scritta e saranno comunicate ai componenti almeno cinque giorni prima del giorno e dell'ora fissati per le sedute. Nell'avviso di convocazione, che viene esposto in bacheca presso la sede delle riunioni, è riportato l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare. La convocazione potrà avvenire anche in via telematica oltre che in bacheca.

Alle sedute del Consiglio Direttivo possono essere ammessi a partecipare, senza diritto di voto, i Soci desiderosi di avanzare proposte, dare suggerimenti e mettere a disposizione la loro personale collaborazione. Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri, ivi considerati i due Capodieci.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. A seguito di morte o dimissioni accettate di uno o più membri, il Consiglio Direttivo procede alla loro cooptazione o ne chiede la ratifica della sostituzione all'Assemblea dei Soci più prossima. Se le dimissioni dei membri rappresentano la maggioranza del Consiglio Direttivo, il Presidente "Capofamiglia", o il Comitato di Presidenza "Capifamiglia", o il Presidente del Collegio dei revisori dei conti devono convocare, senza indugio, l'Assemblea dei Soci, la quale provvederà alle incombenze del caso. Di ogni riunione deve essere redatto un verbale, il quale, trascritto nel registro dei Verbali del Consiglio Direttivo, viene firmato in calce dal Presidente o dal Comitato di Presidenza e dal Segretario. Tutte le cariche sono gratuite. Dopo tre assenze consecutive, non giustificate, i membri decadono dalla loro carica. La rieleggibilità viene estesa anche per le altre cariche previste dallo Statuto.

Il Consiglio ha facoltà di compiere tutti gli atti di gestione della Famiglia e quindi gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale, ad eccezione di quegli atti che per statuto o per legge sono inderogabilmente demandati all'Assemblea.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- promuovere le iniziative ed attuare i provvedimenti atti a conseguire gli scopi fissati nello Statuto e curare al meglio la gestione della Associazione e della sua attività;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale;
- nominare il Vicepresidente, il Segretario, il Cassiere, l'Economo, il Magazziniere, l'Archivista, L'Alfiere ed il responsabile del periodico della Famiglia;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea eventuali modifiche statutarie;
- compiere tutti gli atti di propria competenza secondo lo Statuto o la legge o il Breve.
- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi che erano a conoscenza.

ARTICOLO UNDICI - PRESIDENTE O "CAPOFAMIGLIA", COMITATO DI PRESIDENZA O "CAPIFAMIGLIA" E PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente, chiamato anche "Capofamiglia", viene eletto direttamente dall'Assemblea con scrutinio separato da quello avente ad oggetto la nomina dei consiglieri.

La firma e la rappresentanza amministrativa e legale della Famiglia dei Santantoniari spettano al Presidente o, se nominati, ai membri del Comitato di Presidenza, congiuntamente tra loro, salvo deleghe speciali devolute in caso di necessità ad altri membri del Consiglio Direttivo. Gli stessi coordinano il funzionamento del Consiglio, attendono responsabilmente all'esecuzione dei deliberati Assembleari, organizzano e promuovono il lavoro del Consiglio Direttivo nel rispetto delle finalità, dei compiti e degli adempimenti della Famiglia dei Santantoniari, previsti dal presente Statuto. In caso di assenza o suo impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente, o i membri del Comitato di Presidenza, curano l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assumono i poteri chiedendo allo stesso ratifica dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

Al Presidente o ai membri del Comitato di Presidenza dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo, al quale comunque il Presidente o i membri del Comitato di Presidenza riferiscono circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

In caso di significativi riconoscimenti a favore di Soci che si sono particolarmente distinti nella vita sociale e istituzionale della Famiglia dei Santantoniari, l'Assemblea dei Soci, anche per acclamazione, può procedere alla nomina di uno o più Presidenti Onorari della Famiglia. Il Presidente Onorario non ha compiti amministrativi e la sua carica è puramente onorifica.

Il Presidente rappresenta la Famiglia nei confronti dei terzi ed in giudizio, così come nelle manifestazioni pubbliche. Riassume in sé anche l'immagine della Famiglia e quindi terrà un comportamento adeguato, consapevole di ciò. Egli vigila sulla Famiglia, ne cura la tutela, la rappresentanza, l'esecuzione delle delibere, i rapporti con i Soci, con i consiglieri e con le autorità civili e religiose, e ne promuove la vita amministrativa e sociale. Previene conflitti tra Soci e tutela la Festa e il Cero.

Su espressa volontà dell'Assemblea, la Famiglia può eleggere, in alternativa al Presidente, un Comitato di Presidenza, composto da tre membri. Esso decide a maggioranza dei suoi membri ed opera collegialmente salvo deleghe espresse. Esso esercita tutti i poteri che lo Statuto riconosce al Presidente. I membri del Comitato di Presidenza vengono eletti con scrutinio separato rispetto a quello per la nomina dei consiglieri, anche se nella stessa seduta.

ARTICOLO DODICI - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è l'organo sovrano e deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017

Il Consiglio Direttivo è tenuto a convocare almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, l'Assemblea dei Soci della Famiglia dei Santantoniari, per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, l'eventuale bilancio sociale da redigere qualora ne derivi l'obbligo normativo, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche all'associazione. L'avviso di convocazione verrà divulgato mediante pubblicazione nel proprio sito o mediante manifesti pubblici e affisso alla bacheca, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'avviso di convocazione e il manifesto dovranno contenere il giorno, l'ora ed il luogo in cui si terrà l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria dei Soci, quanto in prima che in seconda convocazione, nonché l'Ordine del Giorno con gli argomenti da trattare. All'Assemblea Ordinaria hanno diritto di partecipare e votare tutti i Soci (Ordinari e Fondatori) maggiorenni, iscritti nel libro dei Soci della Famiglia dei Santantoniari, in regola con il pagamento delle quote sociali, come previsto dal precedente articolo 8.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le assemblee cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.

Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto (in virtù del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile).

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta secondo i limiti già indicati.

L'Assemblea delibera a maggioranza di legge con manifestazioni di volontà, palese o segreta a scelta della stessa, su tutto ciò che attiene la vita e lo sviluppo della Famiglia dei Santantoniari.

La forma di votazione sarà determinata ogni volta dall'Assemblea per alzata di mano.

Quando gli argomenti toccano singole persone o comunque aspetti che si rivelano delicati per il loro oggetto o per i dati che verrebbero divulgati, la votazione sarà sempre segreta.

L'Assemblea Ordinaria organizza tutta l'attività dell'Associazione in relazione agli scopi fissati ed in particolare:

- approva il rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale;
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo, definendone il numero che verrà rapportato al numero dei Soci iscritti ed alla loro dislocazione territoriale;

- nomina dell'organo di controllo secondo le previsioni dell'art. 30 del decreto leg.vo 117/17, obbligatorio al superamento dei limiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017
- nomina i componenti del Collegio dei Probiviri;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- nomina uno o più Presidenti Onorari;
- delibera sulla scelta tra la nomina del Presidente e la nomina alternativa del Comitato di Presidenza.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto annuale economico finanziario consuntivo e preventivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, o il Consiglio Direttivo, o il Collegio dei revisori, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, da un altro membro del Consiglio Direttivo, eletto dai presenti.

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti (la metà più uno), eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole da almeno tre quarti degli associati.

Di ogni riunione deve essere redatto processo verbale da trascrivere nel libro dei Verbali delle Assemblee, firmato in calce dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO TREDICI - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, qualora istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'Organo di Controllo: - vigila sull'osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento Interno; controlla l'amministrazione dell'Associazione - accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio; - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO QUATTORDICI - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Ogni controversia che dovesse insorgere tra i Soci, o tra questi e l'Associazione o i suoi organi, o tra i membri di questi, dovrà essere deferita al Collegio dei Probiviri con esclusione da ogni altra giurisdizione, al giudizio insindacabile ed inappellabile di tre Probiviri, nominati dall'Assemblea tra i Soci che abbiano compiuto i cinquantacinque anni di età, i quali restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi eleggono nel proprio seno un Presidente. La carica è gratuita.

ARTICOLO QUINDICI - SCRITTURE CONTABILI, ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

Libro degli associati

Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta; La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio consuntivo o rendiconto economico/finanziario deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il rendiconto economico/finanziario o il bilancio deve essere formulato secondo le previsioni dell'art. 13 del decreto leg.vo n. 117/17.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

È comunque vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea, il Bilancio di previsione ed il Bilancio consuntivo dovranno essere trascritti nel registro degli inventari.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ARTICOLO SEDICI - MEZZI FINANZIARI E PATRIMONIO

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.
- Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - dai contributi annuali e straordinari degli associati;
 - dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
 - dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici
- dai rimborsi delle spese per le attività di interesse generale svolte e/o dagli eventuali contributi-proventi derivanti da tali attività svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente
- dai rimborsi delle spese, contributi-proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente.
- proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i Soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Il Patrimonio della Famiglia dei Santantoniari è costituito dai beni mobili ed immobili che saranno oggetto di inventariazione. Il Patrimonio della Famiglia è costituito inoltre dalla propria storia e dallo spirito che ne ha determinato la costituzione e che ne anima e ne animerà l'attività, l'unione tra i Soci, il sentimento di attaccamento al Cero e alla Città.

ARTICOLO DICIASSETTE - AVANZI DI GESTIONE

È statutariamente previsto il divieto di distribuire e dividere in nessun caso fra gli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, proventi delle attività, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di Enti o Associazioni senza scopo di lucro o similari.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse, o accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

ARTICOLO DICIOOTTO - SCIoglIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati riuniti in assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO DICIANNOVE - NORME FINALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente, dalle norme del Codice del Terzo Settore. Il presente Statuto entra in vigore al momento della sua approvazione ed esplica i suoi effetti senza limiti o condizioni per tutti i diritti e gli obblighi conseguenti da esso generati.

17.04.2019

F.to: Alfredo MINELLI

Sara BRUGNONI Notaio (segue impronta sigillo)